

Sulla validità e l'interpretazione dei sistemi tabellari di invalidità

Una recente sentenza della Suprema Corte specifica ulteriormente l'ampio quadro ricostruttivo già recentemente fornito dagli stessi giudici in tema di individuazione degli indici della non autosufficienza, ai fini della verifica delle condizioni che sono alla base del diritto alla indennità di accompagnamento.

Si tratta di una pronuncia che conferma l'indirizzo interpretativo costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità evidenziando che – per essere rilevante – la condizione di non autosufficienza deve essere caratterizzata dalla natura permanente e continua della necessità di aiuto, fornito da un accompagnatore, per incapacità sia di ordine psichico che fisico.

Quanto alle incapacità di ordine fisico la Corte ribadisce che anche un solo atto, che abbia cadenza quotidiana, determina la non autosufficienza del soggetto. Sul versante delle patologie psichiche, si conferma che il beneficio va riconosciuto anche in favore di coloro i quali, pur materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto "in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovute a forme avanzate di gravi stati patologici o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale".

Il problema interpretativo principale è posto con tutta evidenza dalla locuzione – utilizzata dall'estensore della sentenza – "natura permanente e continua della necessità di aiuto", poiché proprio attraverso questa spesso si negano i benefici a chi conservi anche solo un cascame di autonomia personale.

Occorre considerare, ed ecco il profilo di profonda novità, che l'interpretazione delle condizioni personali di chi necessita assistenza non può essere limitata ed irrigidita dal necessario strumento normativo.

La consuetudine di elencare le patologie in specifiche tabelle non può – quindi - essere motivo e strumento per negare i benefici, senza accertare il possesso da parte dell'infermo delle capacità di soddisfare autonomamente i bisogni essenziali della vita. Si impone, secondo l'interpretazione fatta propria dalla sentenza in commento, la verifica diretta e puntuale della circostanza per cui l'infermo – senza assistenza- sarebbe costretto a rimanere costantemente o prevalentemente a letto, per la totale incapacità di accudire se stesso anche – e soprattutto – nelle funzioni primarie della vita quotidiana.

La difficoltà sta nel fatto che la Cassazione pare imporre una verifica anche negativa, ma come si compie un accertamento di questo tipo?

Certamente attraverso l'affidamento ad uno specialista del compito di verificare la condizione clinica ed ambientale con cui convive l'invalide e non applicando in maniera automatica e rigida le previsioni normative, laddove necessario ed imprescindibile anche mediante la verifica diretta delle condizioni ambientali di vita, perché i concetti chiave da tenere sotto mano sono quelli di persona, ambiente, uguaglianza, sintetizzati più e più volte dalla giurisprudenza nel concetto generale di tutela della dignità personale.

Pur non esplicitandolo infatti il Collegio pare prendere atto che la dinamica persona/ ambiente è propria di tutte le fasce d'età, è indipendente dalla natura e caratteristica delle menomazioni, dalle appartenenze culturali, politiche e religiose.

La soluzione sta nell'interpretazione estensiva – sempre consentita- delle nozioni o voci eventualmente ricomprese nelle tabelle, in ordine alle quali peraltro si conferma il divieto di interpretazione analogica.

Si intravede – nell'argomentato della sentenza - la via per rendere lo strumento tabellare (pur sempre considerato utile e necessario) maggiormente aderente alla vita reale, dando ingresso al riconoscimento, ed alla tutela sia di condizioni considerate borderline, ma anche di patologie rare, che un'interpretazione a piè di tabella, necessariamente escluderebbe.

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLLI ESSENTE DIRITTI



02801.15

12 FEB. 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 03/12/2014
- Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere - PU
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere -
- Dott. GIULIO MAISANO - Consigliere -
- Dott. MATILDE LORITO - Rel. Consigliere -

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 27444/2008

Cron. 2801

Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 27444-2008 proposto da:

[Redacted] c.f. [Redacted] elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

2014

3792

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE


144, presso lo studio degli avvocati LUCIA PUGLISI,
LUCIANA ROMEO che lo rappresentano e difendono,
giusta procura speciale notarile in atti;

- *controcorrente* -

avverso la sentenza n. 846/2008 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 03/07/2008 R.G.N. 1087/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2014 dal Consigliere Dott. MATILDE
LORITO;

udito l'Avvocato PUGLISI LUCIA;


udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza qui impugnata la Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del gravame interposto dall'INAIL avverso la decisione del Tribunale di Sondrio in data 20/4/06, rigettava la domanda proposta da Perregrini Ennio volta a conseguire il ripristino dell'assegno previsto dall'art.76 del D.P.R. n. 1124-65 per assistenza personale continuativa in relazione ai postumi di un infortunio sul lavoro, in relazione al quale era stato dichiarato inabile al 100%.

Nel pervenire a tali conclusioni la Corte distrettuale rilevava essenzialmente che, all'esito dei chiarimenti resi dal CTU medico-legale, era da ritenersi escluso che le condizioni del paziente, affetto da una forma di paraparesi meno grave della paraplegia, rendesse necessaria una continua o permanente degenza a letto, essendogli consentito di stare alcune ore seduto o muoversi con l'aiuto di un doppio appoggio. Ne conseguiva che non sussistevano nella fattispecie le condizioni cui la legge subordina il diritto all'assegno richiesto, non ricorrendo alcuna delle menomazioni tassativamente indicate nei numeri da uno a sette della tabella all.3 al T.U. del 1965, ne' potendo ritenersi applicabile il n.8 di detta tabella, che, per la fruizione della provvidenza invocata, prevede l'ipotesi della continua o quasi continua permanenza a letto del soggetto assicurato.



Per la cassazione di tale pronuncia il Perregrini ha proposto ricorso a questa Corte affidato ad unico mezzo di impugnazione cui l'INAIL ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico articolato motivo si denuncia vizio di motivazione della impugnata sentenza per avere la Corte di merito immotivatamente aderito ad una interpretazione restrittiva della norma di cui all'art.76 d.p.r. n.1124/65, già censurata

dal Giudice delle leggi. Rimarca il ricorrente che con la sentenza n.216/91 la Corte Costituzionale, nello scrutinare la norma descritta, ha infatti rimarcato come il punto 8 della tabella di cui all'allegato 3 d.p.r. n.1124/65 attribuisce rilievo indipendentemente dalla presenza di menomazioni specifiche, alla condizione personale dell'invalide. In tale prospettiva, la previsione normativa va correttamente intesa come comprensiva delle situazioni nelle quali sussista impossibilità o anche grave difficoltà a mantenere autonomamente una posizione eretta e di deambulare senza aiuto.

Il motivo è fondato.

Esigenze di chiarezza espositiva inducono a rammentare il principio generale affermato da questa Corte in ordine alla natura tassativa delle tabelle allegate al d.p.r. n.1124/65, rimasta invariata anche dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.179 del 18 febbraio 1988, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.3 cit. D.P.R. ed è stato introdotto nell'ordinamento previdenziale il c.d. "sistema misto" di tutela delle tecnopatie (sulla relativa problematica cfr. Cass. 1-2-02 n.1318, Cass. SS.UU. 9-3-1990 n. 1919).

Occorre inoltre considerare che non sussistono ragioni per escludere che al principio di tassatività sia informata anche la tabella all.3, indicante le "menomazioni che possono dar luogo all'assegno per l'assistenza personale continuata").

Le esposte premesse non ostano, tuttavia, al rilievo che, seppure non è consentita l'applicazione "in via analogica" delle previsioni delle tabelle "oltre i casi specificamente considerati" (art.14 delle disposizioni sulla legge in generale), non vi è ostacolo alla interpretazione estensiva delle nozioni (o voci) tabellari.

Nello specifico, con riferimento alla "voce" n.8 all.3 t.u. n.1124/65 che qui interessa, fermo restando che l'assegno spetta soltanto se la malattia costringe l'assicurato ad una "continua o quasi continua degenza a letto", deve ribadirsi, il linea con l'orientamento tracciato da questa Corte e qui condiviso (vedi Cass. 3-10-91 n.10304, Cass. 9-2-89 n.815), che il giudice ha l'obbligo di specificare il contenuto concreto di tale espressione, tenendo presente che la nozione della degenza a letto "quasi continua" "consente di prevedere... una sia pur limitata autonomia del soggetto, di movimenti o di deambulazione, il più delle volte circoscritta alla camera da letto, per brevi spostamenti dal letto alla sedia o viceversa"; e che talune "non apprezzabili varianti" alla necessità, per l'infermo, di stare "a letto o a sedere su una sedia o su di una carrozzella" non valgono ad "escludere l'esigenza di una continuativa assistenza personale per l'espletamento anche delle più elementari operazioni di vita e di sopravvivenza).

Invero, la giurisprudenza ha da tempo avvertito che l'indispensabilità dell'assistenza quasi continuativa costituisce requisito da valutare in funzione del soddisfacimento dei primari bisogni di vita dell'invalido e della sua conservazione fisica (cfr. Cass. 28-3-74 n. 869); e di conseguenza il giudizio circa la sussistenza della situazione descritta al punto 8) della tabella all. 3 non può prescindere dall'accertamento del possesso, da parte dell'infermo, della capacità di soddisfare autonomamente, sia pur con difficoltà, i bisogni essenziali della vita quotidiana, dovendosi, in caso negativo, verificare se, senza la continua assistenza di altra persona, l'infermo sarebbe costretto a rimanere costantemente o prevalentemente a letto, per totale incapacità di accudire a se stesso anche nelle funzioni primarie ed essenziali della vita.

Che la esegesi della disposizione scrutinata sia da condurre in conformità ai canoni descritti, è dato desumibile anche dalla pronuncia n.216/91 con la quale i Giudici delle leggi hanno chiaramente affermato che la tabella all.3 al punto 8 va correttamente intesa come comprensiva delle situazioni nelle quali sussista impossibilità o anche grave difficoltà a mantenere autonomamente una posizione eretta e a deambulare senza aiuto, postulando la verifica di una condizione di vita del soggetto che renda necessaria una assistenza personale tale da consentire all'invalido di attendere ai più elementari atti quotidiani della vita, anche quando sia caratterizzata dalla estrema difficoltà di lasciare la posizione sdraiata o seduta, senza l'aiuto altrui.

La Corte territoriale si è invece discostata dai suesposti criteri, patrocinando una interpretazione restrittiva dell'art.76 T.U. n. 1124/65 - avendo escluso che la paraparesi da cui era affetto l'assicurato, rendesse necessaria una continua o permanente degenza a letto, essendo emerso dagli accertamenti peritali, che egli potesse stare talvolta seduto o muoversi con l'aiuto di un doppio appoggio - che, alla luce della pronuncia n.216/91 cui si è fatto richiamo, appare viziata, in quanto non rispondente alla ratio sottesa alla disposizione scrutinata.

La sentenza di appello va, pertanto, cassata ed il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Milano in diversa composizione, riesaminerà la questione controversa alla luce dei criteri innanzi enunciati e tenendo conto degli esposti rilievi, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte d'Appello di Milano

in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 3 dicembre 2014.

Il Consigliere estensore

Luca...

Il Presidente

Desb...

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Deposito in Cancelleria
oggi, ...12 FEB. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Virgilio Palaggi